

**Statuto dell'Associazione**  
**“Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare”**  
**(S.I.d.E.M.)**

**Titolo I - Denominazione e Scopi**

**Articolo 1**

È costituita in Italia la “Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare”, anche indicata con l’acronimo “S.I.d.E.M.” con sede a Pescara, corso Vittorio Emanuele II, n° 346.

**Articolo 2**

La Società, che non ha fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- a) funzionare quale associazione scientifica interdisciplinare a disposizione di ogni figura professionale od ente operante nel settore dell’emaferesi, della manipolazione cellulare, della “metodologia per il risparmio del sangue” o di altre discipline affini che rientrino nei campi di interesse scientifico della Società stessa;
- b) fornire a donatori e pazienti, tramite le Strutture Trasfusionali od altre Istituzioni, tecniche aferetiche e di manipolazione cellulare sicure ed adeguate sia per la raccolta di plasma o di cellule a scopo trasfusionale, trapiantologico e rigenerativo che per la rimozione terapeutica di componenti ematiche;
- c) fornire ai pazienti tecniche autotrasfusionali orientate al massimo risparmio dell’uso del sangue,
- d) promuovere e certificare requisiti minimi di procedure organizzative e tecniche nel campo dell’aferesi, della manipolazione cellulare e delle metodologie per il risparmio del sangue anche tramite fondazioni o gruppi multidisciplinari affiliati alla Società o che con la stessa stipuleranno appositi accordi o contratti;
- e) stimolare e favorire la ricerca scientifica, l’applicazione clinica, l’aggiornamento e gli scambi di informazioni inerenti l’aferesi, la manipolazione cellulare e l’autotrasfusione ed i settori di ricerca correlati, nella medicina clinica e di laboratorio, anche mediante la gestione di un registro centralizzato dei dati;
- f) promuovere la costituzione e sostenere organizzativamente progetti collaborativi e gruppi di studi interdisciplinari regionali o nazionali per l’elaborazione e l’esecuzione di protocolli operativi unificati;
- g) collaborare con le Società scientifiche nazionali ed internazionali dei settori aferetico, della manipolazione cellulare ed autotrasfusionale e discipline affini;
- h) collaborare nella programmazione delle attività aferetiche, della manipolazione cellulare ed autotrasfusionale con le strutture statali e regionali competenti;
- i) provvedere, in collaborazione con le associazioni dei donatori, alla promozione della donazione in aferesi;
- l) tutte le finalità che possono migliorare la sicurezza della pratica aferetica, della manipolazione cellulare, autotrasfusionale, trapiantologica e rigenerativa.
- m) prevedere l’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il proprio sito web, che tiene costantemente aggiornato;
- n) prevedere l’obbligo di pubblicare i bilanci preventivi, consuntivi ed eventuali incarichi retribuiti sul proprio sito web.

La Società non ha finalità sindacali e mai ha svolto attività sindacali.

**Articolo 3**

L’Assemblea dei Soci indica la sede della Società, stabilendo la preferibilmente presso il Presidente in carica o il Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire altrove, anche in via provvisoria, e così pure sopprimere, sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

La Società ed i suoi legali rappresentanti non esercitano e non partecipano ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in Medicina (ECM).

## **Titolo II - Soci**

### **Articolo 4**

Può divenire Socio della S.I.d.E.M. ogni persona o ente che, avendo i requisiti di cui all'art. 5, ne faccia domanda. Tale domanda verrà sottoposta per l'accettazione al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Non avendo la Società scopi di lucro, nessun Socio potrà vantare a qualsiasi titolo diritti di proprietà o di interessi economici, né riceverà o prenderà parte dei finanziamenti.

### **Articolo 5**

I Soci si distinguono in:

- a. Soci effettivi;
- b. Soci sostenitori;
- c. Soci onorari.

I Soci effettivi posso essere:

1. collettivi;
2. individuali.

Sono Soci effettivi individuali i laureati o diplomati aventi interesse alle finalità ed attività della Società.

Sono Soci effettivi collettivi i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, i Centri Trasfusionali, i centri di produzione degli emoderivati, i reparti di diagnosi e cure ospedalieri ed universitari, enti od istituti di ricerca scientifica. Essi non hanno diritto di voto.

Sono Soci sostenitori gli enti, le Società o le persone che contribuiscono finanziariamente alla realizzazione degli scopi e delle attività della Società.

Il Socio sostenitore può essere rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti del Socio effettivo, escluso il diritto di voto e quello di essere eletto componente del Consiglio Direttivo nonché delle altre cariche Sociali.

Sono Soci onorari coloro che hanno reso servizi eminenti alla Società o che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo dell'emaferesi. I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei Soci effettivi.

### **Articolo 6**

I Soci effettivi ed i Soci sostenitori sono tenuti a versare una quota annua nella misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7**

Decade dalla qualità di Socio chi:

- a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;
- b) ometta di pagare per due anni la quota associativa e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito;
- c) non posseda più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa domanda di ammissione;
- d) rientri nelle condizioni di cui all'art. 21 del presente statuto;

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, specificandone le motivazioni.

Il Socio decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo di due annualità.

La decadenza per mancanza dei requisiti avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Proviviri.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

## **Titolo III - Organi della Società**

### **Articolo 8**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio Medico Legale;
- il Comitato Scientifico;
- i Coordinatori regionali od interregionali.

Sono, altresì, previsti organismi consultivi, organizzativi ed esecutivi, come la Commissione Candidature, la nomina dei cui componenti spetta al Presidente in carica e la Commissione Permanente delle Regioni, composta dai coordinatori di ciascuna sezione regionale e presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea elegge singolarmente, a maggioranza, tutti gli organi elettivi della Società.

Ogni Socio, secondo le modalità descritte agli artt. 5 e 10, è, oltre che elettore, eleggibile.

I componenti gli Organi Sociali non ricevono retribuzione.

### **Articolo 9**

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Società durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è composto da otto Consiglieri e dal Presidente eletto in carica, dal "Past President".

Il Presidente può essere eletto al massimo per due mandati consecutivi e al termine del suo mandato diviene "Past President" e partecipa per altri due anni senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare all'unanimità uno o più Presidenti Onorari scelti tra i Soci o cultori della materia che si sono particolarmente distinti nella conduzione della Società, nella promozione dell'afèresi o in discipline affini che rientrino nei campi di interesse scientifico della Società stessa.

I Presidenti Onorari possono partecipare, dietro convocazione e senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e svolge le funzioni del Presidente in carica in caso di sua assenza od impedimento.

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, e svolgono le funzioni specificate agli artt. 13 e 14.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 12 del presente Statuto in caso di decadenza definitiva o di assenza per sei mesi di un eletto in Consiglio Direttivo, subentra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del soggetto che sostituisce.

### **Articolo 10**

L'Assemblea è l'organo supremo della Società ed è costituita da tutti i suoi Soci aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti alla Società almeno dall'anno precedente le votazioni.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente in carica o da un suo delegato, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo, si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata a tutti i Soci o per iscritto con lettera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con semplice posta elettronica, con almeno quattro settimane di preavviso.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge nove consiglieri, fra i quali verrà designato dal Consiglio Direttivo il Presidente;  
Un consigliere è eletto esclusivamente dalla professioni sanitarie di infermiere e tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in qualità di loro rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo.

Il consigliere eletto da queste professioni ha pieno diritto di voto, ma non può ricoprire le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario.

In ambito elettorale le professioni sanitarie di cui sopra, hanno facoltà di scelta esclusivamente fra i loro candidati.

Per i candidati al ruolo di rappresentante di tali professioni, si applicano i criteri di eleggibilità espressi nel presente articolo:

- elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- elegge i componenti del Collegio Medico Legale;
- stabilisce le linee programmatiche delle attività dell'associazione;
- approva la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Consiglio Direttivo;
- può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alla sede dei convegni di studio dell'associazione;
- approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'associazione;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;
- approva le eventuali modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei suoi membri;
- ratifica le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo.

Essa delibera validamente a maggioranza, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentanti.

È ammessa la delega scritta dal Socio a farsi rappresentare da un altro Socio.

Ciascun Socio non può avere più di due deleghe. Per essere valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Presidente in carica indice le elezioni e insedia il Comitato Elettorale, costituito dal Segretario e tre scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo. Le liste dei candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Medico Legale sono presentate dal Consiglio Direttivo, su parere della Commissione Candidature.

Tutti i candidati devono essere iscritti da almeno tre anni consecutivi alla Associazione: i Soci morosi possono essere riammessi qualora si mettano in regola con le quote di iscrizione.

Tutte le candidature devono essere inviate al Presidente in carica del Consiglio Direttivo almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza elettorale, accompagnate da un curriculum vitae.

## **Articolo 11**

Il Presidente eletto ha la legale rappresentanza della Società, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento della Società e, in caso di urgenza, quelli di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo, alla prima convocazione.

In caso di assenza od impedimento momentaneo, è sostituito dal Vice Presidente, cui può delegare i compiti di ordinaria amministrazione.

In caso di impedimento per lungo tempo, il Consiglio Direttivo può eleggere un nuovo Presidente in sua sostituzione.

## **Articolo 12**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) nomina il Presidente in carica;
- b) nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri membri;
- c) nomina il Comitato Scientifico composto da almeno tre componenti, uno dei quali espresso dallo stesso Comitato espleta le funzioni di Presidente;
- d) elabora i programmi di lavoro in conformità alle linee direttive fissate dall'Assemblea;
- e) delibera sull'ammissione di nuovi Soci informandone gli interessati;
- f) delibera in merito ai casi di decadenza dei Soci, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea, e sottopone alle decisioni di quest'ultima le proposte di esclusione;

- g) indice i convegni di studio, eventualmente sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea le proprie proposte in ordine alla sede ed ai tempi e nomina i rispettivi Comitati Scientifico ed Organizzativo;
- h) ratifica i progetti e le iniziative proposte dal Comitato Scientifico;
- i) nomina la delegazione da inviare ai congressi nazionali ed internazionali;
- j) propone all'assemblea la misura delle quote associative annue;
- k) amministra il patrimonio della Società, avvalendosi dell'opera del Tesoriere;
- l) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre all'esame del Collegio dei Sindaci e, quindi, all'approvazione dell'Assemblea;
- m) propone all'Assemblea eventuali modifiche di statuto;
- n) propone all'Assemblea la nomina di Soci onorari, indicandone la motivazione;
- o) nomina i componenti della Commissione Candidatura;
- p) nomina i commissari per la promozione delle delegazioni regionali od interregionali;
- q) nomina i responsabili di gruppi di studio;
- r) su proposta del Presidente in carica, dispone l'unificazione delle cariche Societarie previste agli artt. 13 e 14, con la nomina di un Segretario-Tesoriere e di un Vice Segretario-Tesoriere;
- s) progetta e pianifica l'attività formativa con l'ausilio del Comitato Scientifico attraverso la valutazione delle richieste inoltrate dalle delegazioni regionali;
- t) verifica l'efficacia dell'attività formativa e sulla base di parametri di efficacia di risultato, propone eventuali miglioramenti da apportare ai percorsi formativi della Società.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente in carica.

Qualora un consigliere non partecipi, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica, e subentra il Socio effettivo risultato primo fra i non eletti nella elezione per lo stesso Consiglio.

### **Articolo 13**

Il Segretario coadiuva il Presidente in carica nell'organizzazione delle attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

È il consegnatario dell'archivio dei documenti Societari e tiene l'elenco aggiornato dei Soci.

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

### **Articolo 14**

Il Tesoriere amministra il patrimonio della Società e prepara il bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

### **Articolo 15**

Il Comitato Scientifico ha l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica nazionale..

### **Articolo 16**

Il Collegio Medico Legale, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea, è l'organo di consulenza della Società e dei suoi Soci in materia attinente alla disciplina aferetica.

## **Articolo 17**

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea, di cui uno Presidente, uno membro effettivo ed uno supplente. Il Collegio ha il compito di controllare la regolare tenuta dei libri contabili e rivedere i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

## **Articolo 18**

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri eletti tra i Soci effettivi. Esso, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l'eventuale decadenza da Soci in base all'art. 7.

In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Proviviri può intervenire, su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati, con funzioni arbitrali o consultive.

## **Articolo 19**

La Commissione Candidature è costituita dal Presidente in carica, il Segretario e tre componenti del Comitato Scientifico indicati dal Consiglio Direttivo.

I componenti della Commissione Candidature esauriscono il loro mandato al termine del mandato elettorale.

La Commissione esamina le candidature dei Soci in base a criteri prestabiliti di attività scientifica, professionale e Societaria e le presenta al Consiglio Direttivo, che si esprime in merito e le comunica ai Soci.

## **Articolo 20**

L'associazione promuove l'organizzazione della propria attività a livello regionale.

I Soci di ciascuna regione si riuniscono in sezioni regionali od interregionali per l'organizzazione di riunioni scientifiche e tecnico-organizzative o di altre attività sociali, in armonia con la politica decisa dall'Assemblea della Società. Ciascuna sezione, riunita in assemblea, elegge biennialmente un Socio quale coordinatore regionale od interregionale la cui carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

I Soci di ciascuna regione delegano il coordinatore regionale a rappresentare le proprie esigenze formative al Comitato Scientifico nazionale e al Consiglio Direttivo per essere tradotte in eventi formativi.

Il Coordinatore regionale ed interregionale può essere affiancato da un Consiglio regionale od interregionale, composto da 2 o più consiglieri Soci dall'associazione, fino ad un massimo di sette, da eleggersi nell'ambito dell'Assemblea regionale od interregionale.

Nel caso delle delegazioni interregionali, ciascuna regione dovrebbe essere rappresentata nel Consiglio interregionale da almeno un Socio.

Il Consiglio regionale od interregionale decade con la decadenza del Coordinatore regionale.

Il Coordinatore regionale o interregionale dura in carica due anni e può essere riconfermato al massimo per tre mandati consecutivi.

L'Assemblea regionale od interregionale è costituita da tutti i Soci della regione o del raggruppamento regionale, in regola con il pagamento delle quote associative ed in conformità a quanto enunciato dall'art. 10 dello statuto.

In fase di attuazione e nelle regioni nelle quali non esista un gruppo organizzato, il Consiglio Direttivo nomina di propria iniziativa un Commissario; l'Assemblea regionale od interregionale, convocata per la nomina del Coordinatore, viene presieduta dal Presidente in carica o da un suo delegato, ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea regionale od interregionale per la nomina del Coordinatore è convocata dal Coordinatore in carica che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata per iscritto con lettera semplice o per posta elettronica ai Soci della regione o del raggruppamento interregionale, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso da parte della Segreteria Nazionale della associazione.

Le deliberazioni assembleari vengono approvate a maggioranza dei Soci presenti ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Coordinatore regionale od interregionale è membro effettivo della Commissione Permanente delle Regioni, che viene convocata una o più volte l'anno dal Presidente in carica per esprimersi su problematiche che attengono l'organizzazione regionale della Società.

Il Coordinatore regionale od interregionale sottopone preventivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo il programma delle iniziative da attuare nel corso dell'anno ed alla fine dell'incarico presenta il resoconto dell'attività svolta.

La carica di Coordinatore regionale od interregionale, così come quella di Consigliere del Consiglio regionale od interregionale, può essere revocata in base a quanto previsto nell'art. 23 dello statuto dell'associazione e con le modalità previste dal medesimo articolo.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente possono decadere dalla carica in base a quanto stabilito nell'art. 7 lettere a, b, c.

### **Articolo 21**

Ove un Socio effettivo eletto ad una carica Sociale decada dalla Società, viene sostituito dal Socio effettivo che, nella graduatoria delle elezioni per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.

### **Articolo 22**

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società.

### **Articolo 23**

Ogni Socio, o componente degli organi Societari, o qualsiasi componente di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stesso nel caso commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggiano la Società ed i Soci.

La decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella carica il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del soggetto che sostituisce.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

### **Articolo 24**

Il patrimonio della Società è costituito :

- dalle quote associative;
- dai contributi volontari, da sovvenzioni e donazioni di singoli enti o di privati;
- da proventi diversi.

### **Articolo 25**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione.

## **Titolo IV - Riinvio**

### **Articolo 26**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alla vigente normativa in materia di associazioni.

**Registrato a Pescara in data 13 ottobre 2017 n° 10100, serie 1T.**